



AREA 4 - TECNICA
Edilizia - S.U.A. - Appalti - Urbanistica

A mezzo PEC

urbanistica@pec.comune.santomero.te.it

**Al Responsabile Area Tecnica
del Comune di
Sant'Omero (TE)**

Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento cartaceo

**OGGETTO: Comune di Sant'Omero.
Costruzione di casa funeraria in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 160/2010. Ditta: Venturini Simone
Invio Determina Dirigenziale.**

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 1052 del 21/07/2020 relativa al parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuliano Di Flavio

Firmato digitalmente da

GIULIANO DI FLAVIO

CN = DI FLAVIO GIULIANO
SerialNumber = TINIT-DFLGLN66C12F870Z
C = IT

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale



**PROVINCIA
DI TERAMO**
Messaggio di Origine Certificata

AREA 4 - TECNICA
Edilizia - S.U.A. - Appalti - Urbanistica



A mezzo PEC

urbanistica@pec.comune.santomero.te.it

**Al Responsabile Area Tecnica
del Comune di
Sant'Omero (TE)**

*Il presente documento, in quanto inviato con mezzo idoneo ad
accertare la fonte di provenienza, soddisfa il requisito della forma
scritta e alla sua trasmissione non seguirà quella del documento
cartaceo*

**OGGETTO: Comune di Sant'Omero.
Costruzione di casa funeraria in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 160/2010. Ditta: Venturini Simone
Invio Determina Dirigenziale.**

Si invia, in allegato, copia della Determina Dirigenziale n. 1052 del 21/07/2020 relativa al
parere in oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giuliano Di Flavio

Firmato digitalmente da

GIULIANO DI FLAVIO

CN = DI FLAVIO GIULIANO
SerialNumber = TINIT-DFLGLN66C12F870Z
C = IT

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale



Area 4 Tecnica
Settore 4.4
Pianificazione del Territorio - Urbanistica
Piste ciclo-pedonali

RELAZIONE UFFICIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

COMUNE: SANT'OMERO

STRUMENTO URBANISTICO : P.R.G.

OGGETTO: COSTRUZIONE DI CASA FUNERARIA IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. DITTA: VENTURINI SIMONE

ID- pratica: 178

Responsabile procedimento: Arch. Giuliano Di Flavio

Trasmissione

PROTOCOLLO	N°	del
Trasm. Comune	Via mail senza protocollo	
Ricev. Provincia	6214	05/03/20

Integrazione

PROTOCOLLO	N°	del
Trasm. Comune	Via PEC senza protocollo	
Ricev. Provincia	14430	10/07/20

PROCEDURA

Legge : D.P.R. 160/2010 ART. : 8

STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DI RIFERIMENTO

TIPO: P.R.G.

ELABORATI TRASMESSI

1	Relazione tecnica
2	Richiesta di individuazione di area per edificazione casa funeraria
3	Tav. 1 - Planimetrie
4	Tav. 2 - Piante, prospetti e sezioni
5	Integrazione atti con nota Responsabile Ufficio tecnico Comune del 10/07/2020 senza protocollo
6	Stralcio P.R.G. con indicazione area in variante
7	Planimetria opere di compensazione

Il Comune di Sant'Omero ha, inoltre, inviato i seguenti documenti:

- bonifico per diritti di segreteria;
- delega del proprietario del terreno;
- documenti d'identità dei Sigg. Fagotti Simone, Marinelli Mariano e Venturini Simone;
- procura speciale per invio telematico;
- richiesta di Permesso di Costruire.

PREVISIONI GENERALI E PARTICOLARI: DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La richiesta della ditta "Onoranze funebri Simone" riguarda la possibilità di insediare una casa funeraria in via Metella Nuova a Sant'Omero Bivio lungo la S.S. 259. Nella richiesta formulata dalla Ditta al Comune

di individuazione di area per edificazione casa funeraria, la stessa afferma che ciò si rende necessario *"non essendo stata individuata dallo strumento urbanistico vigente in codesto spett.le Comune alcuna area adatta allo svolgimento della suindicata attività"*. L'area designata all'insediamento ha una superficie di mq. 2.310 sulla quale verrà edificato un fabbricato adibito a casa funeraria con relativi servizi, il cui accesso avviene direttamente dalla S.S. 259. Come dichiarato nella "Relazione tecnica" e riportato graficamente nella Tav. 1 "Planimetrie" allegati al progetto, il nuovo edificio è posto ad una distanza superiore ai prescritti m. 50 da strutture sanitarie pubblico/private, da strutture socio-sanitarie, da cimiteri e crematori e da altre strutture di vita collettiva ad alta densità di pubblico.

L'edificio sarà realizzato con due piani fuori terra; al pian terreno ci saranno due locali per l'esposizione del defunto e relativi spazi di attesa e servizi, mentre al piano primo troveranno localizzazione una ampia sala per il commiato, una sala di esposizione delle bare e un ufficio amministrativo, oltre a servizi. Gli spazi esterni sono adibiti alla sosta degli autoveicoli, alla circolazione dei mezzi e a spazi verdi.

Con nota prot. n. 0007705/2020 del 31/03/2020 questo Servizio, a seguito di una prima istruttoria della pratica con la Relazione d'Ufficio dello scrivente Settore prot. n. 7698 del 31/03/2020, ha richiesto al Comune di Sant'Omero le seguenti integrazioni:

- essendo la variante urbanistica presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ha bisogno della preliminare e vincolante verifica della inesistenza/insufficienza di aree nel territorio comunale che permettano lo stesso tipo di insediamento. Tale verifica non è stata effettuata dal Comune oppure, se effettuata, non ne sono stati trasmessi a questo Ente i risultati. E' necessario, pertanto, che il Comune fornisca una propria verifica dell'inesistenza/insufficienza di aree nel territorio comunale capaci di contenere il progetto presentato, anche con l'ausilio di cartografia;
- il Comune dovrà attentamente verificare, fornendo i documenti tecnici ed amministrativi del caso, la presenza di alcune aree, limitrofe a quella di variante, con destinazione di P.R.G. vigente quali zone F4 "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" che non permetterebbe il rispetto della distanza minima di m. 50 stabilita con il regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018 (applicativo della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012) perchè in esse è possibile insediare funzioni che lo stesso regolamento definisce "ad alta densità di accesso al pubblico";
- il Comune dovrà valutare, attraverso opportuna relazione motivata, la necessità/possibilità della trasformazione urbanistica di un'area dai riconosciuti valori ambientali, naturali e percettivi del paesaggio (art. 62 delle N.T.A. Del P.R.G.) in un'area edificabile nel rispetto delle indicazioni del suo strumento urbanistico e nel rispetto degli obiettivi imposti dal vigente P.T.C.P. (contenimento del consumo di suolo; riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali; riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio);
- il P.T.C.P. impone che la trasformazione di un suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" deve essere considerata "intervento a consumo di suolo" e, pertanto, il Comune dovrà prevedere ed indicare quali misure di compensazione ambientale (di cui all'Allegato 4 delle N.T.A.) deve porre a carico del privato proponente.

Con successiva nota, senza protocollo comunale, datata 10/07/2020 ns. protocollo n. 14340, il Comune di Sant'Omero ha risposto, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica, alla richiesta di integrazioni di cui sopra, comunicando che, dopo aver eseguito le opportune ricognizioni, è stato verificato che:

- a) il vigente strumento urbanistico del Comune di Sant'Omero non ha previsto zone atte alla realizzazione delle strutture inerenti l'oggetto;*
- b) nel vigente P.R.G. non sono state riscontrate zone aventi destinazione urbanistica F4 "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" ubicate a distanza pari o inferiore a 50 metri dall'area oggetto di variante così come previsto dal regolamento di cui alla delibera della Giunta Regionale n.310 del 18/05/2018 (applicativo della L.R. n.41 del 10.08.2018) - all'uopo si allega stralcio del P.R.G. vigente;*
- c) ritiene opportuno ed idonea la trasformazione urbanistica dell'area che, pur avendo attualmente la destinazione agricola, ha di fatto perso il suo originario valore ambientale essendo l'unico lotto rimasto ineditato in un ambito già del tutto insediato. Che oggi, a vent'anni dall'approvazione del P.R.G. è venuto meno il suddetto valore ambientale in quanto l'area è stata di fatto già oggetto di trasformazione urbanistica per le modifiche intervenute con l'adattamento della stessa alla funzione decennale praticata di esercizio commerciale (rivendita di automezzi) che hanno modificato la morfologia dell'intero terreno trasformandolo in un piazzale imbrecciato con la presenza di recinzioni stabili, linee fognanti ed allacci alle pubbliche utenze.*

La trasformazione dell'area, da agricola a servizi, sarà compensata con la messa a dimora di piante e siepi ornamentali da piantumare sull'area pubblica sita in Via Torquato Tasso ove sono attualmente ubicati la sede dell'Unione dei Comuni e la Casa di Riposo.

CONFORMITÀ CON LA STRUMENTAZIONE COMUNALE

L'area destinata all'insediamento è adibita dal vigente P.R.G. del Comune di Sant'Omero a "zona agricola di valore ambientale e di salvaguardia" di cui all'art. 62 delle N.T.A. del P.R.G. e "*Comprende alcune zone del territorio sub-urbano dove si intende conservare e valorizzare le caratteristiche ambientali e naturali del paesaggio e salvaguardare contemporaneamente le fasce immediatamente adiacenti le zone urbane per impedire una crescita senza regole insediative che incentivano espansioni urbane surrettizie in ambiti di estremo valore percettivo.*". Quindi, seppur ricadente in un contesto abbastanza urbanizzato ed infrastrutturato, lo strumento urbanistico vigente assegna all'area di cui alla presente variante (e ad un'area confinante) un valore sia ambientale che naturale con la finalità di salvaguardare il territorio da una crescita urbana senza regole.

Il presupposto secondo cui è attivabile il procedimento della variante urbanistica tramite SUAP (art. 8 del D.P.R. 160/2010), vale a dire la mancanza o l'insufficienza di aree con uguale destinazione nel territorio comunale, non è stata, in prima fase, per nulla investigata ed affrontata dal Comune che ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta senza verificare la sussistenza del citato requisito iniziale (demandato alla sola dichiarazione della Ditta istante senza ulteriori approfondimenti cartografici o normativi del P.R.G.). Dietro richiesta del Servizio Urbanistico Provinciale, di specifica verifica e dichiarazione in tal senso, il Comune, con nota del 10/07/2020, ha dichiarato che il vigente strumento urbanistico comunale non prevede zone atte alla realizzazione della struttura prevista (casa funeraria).

Relativamente al rapporto con la Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012, va ricordato che, con tale legge, la Regione Abruzzo ha disciplinato la realizzazione delle case funerarie e case del commiato. Nello specifico, l'art. 37 comma 4 della citata legge prevede che "*Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.*"

Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018, la Regione ha approvato un regolamento per la definizione dei requisiti igienico-sanitari delle case funerarie e, in particolare, ha stabilito che "*L'edificio adibito a casa funeraria deve essere ubicato a distanza superiore a m 50,00 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture socio-sanitarie, da cimiteri e crematori e da tutte le altre strutture di vita collettiva ad alta densità di accesso al pubblico (socio-assistenziali, sportive, ricreative, scolastiche, commerciali destinate alla vendita al dettaglio di media e grande distribuzione, ecc.); si rinvia alla competenza del Comune l'individuazione delle aree adatte negli strumenti urbanistici locali. La destinazione d'uso deve essere specifica e si devono garantire requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi, che consentano lo svolgimento delle funzioni previste, agevolmente e in sicurezza*"

In sede di primo esame della pratica a seguito del primo deposito degli atti da parte del Comune, si era rilevato che alcune aree limitrofe all'area di variante sembra abbiano una destinazione dettata dalla strumentazione urbanistica vigente quali zone F4 "*Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi*" (art. 73 delle N.T.A.) le quali comprendono "*aree pubbliche e/o private destinate alla realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi, di impianti per lo sport agonistico, realizzati e gestiti dal Comune, da Enti o da privati.*" e le cui destinazioni d'uso ammissibili (tra le altre: giardini aperti al pubblico pubblici; parchi pubblici; impianti scoperti per la pratica sportiva; impianti coperti per la pratica sportiva; impianti per lo spettacolo sportivo; pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande; bar, ristoranti, birrerie, alberghi, hotel, pensioni e locande; sedi espositive; sedi di convegni; centri congressuali polivalenti; teatri; cinematografi; locali di spettacolo; sale di ritrovo e da gioco) rientrano tra quelle che la legge regionale sopra citata definisce "*ad alta densità di accesso al pubblico*". Per tali aree, la cartografia di P.R.G. disponibile sul sito comunale richiama una variante approvata con D.C.C. n° 13/2002 di cui però non si conoscono i contenuti né le determinazioni. Inoltre, dalla Tavola 1 depositata, si deduce che alcuni fabbricati esistenti, anche destinati ad attività commerciali, distano dal costruendo fabbricato meno di m. 50, contraddicendo la norma regionale. Anche di questa verifica il Comune non fa menzione mentre sarebbe necessario farla perché la nuova destinazione, di fatto, imporrebbe un vincolo di inedificabilità per aree confinanti per alcuni usi.

A seguito della richiesta del Servizio Urbanistico Provinciale, il Comune, con la citata nota del 10/07/2020, ha dichiarato che nel vigente P.R.G. non sono state riscontrate zone aventi destinazione urbanistica F4 "*Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi*" ubicate a distanza pari o inferiore a 50 metri dall'area oggetto di variante così come previsto dal regolamento di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018 (applicativo della L.R. n.41 del 10.08.2018), non specificando, però, le destinazioni

urbanistiche e d'uso delle aree e degli edifici presenti in un raggio di m 50,00 dall'area ove sorgerà la struttura della casa funeraria. In verità, la Tavola 1 allegata alla citata nota comunale di risposta riporta ancora una campitura dell'area limitrofa a quella di variante quale "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" contraddicendo quanto sostenuto nella nota stessa "nel vigente P.R.G. non sono state riscontrate zone aventi destinazione urbanistica F4 "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" ubicate a distanza pari o inferiore a 50 metri dall'area oggetto di variante".

COMPATIBILITÀ CON LA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale classifica l'area di variante quale "agricola di rilevante interesse economico" (art. 24 comma 7 delle N.T.A.) "in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale." Per tali aree agricole, la normativa del P.T.C.P. chiarisce che la perimetrazione, riportata sulla cartografia del P.T.C.P., è da intendersi indicativa e non prescrittiva. Inoltre, sempre la citata normativa del piano provinciale stabilisce che: "Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti".

Come detto, l'ambito urbano in cui si inserisce la variante è ampiamente urbanizzato ed infrastrutturato e fa parte del sistema insediativo del Bivio di Sant'Omero, in cui sono da tempo presenti alcune dinamiche di trasformazione edilizia a carattere residenziale e commerciale, miste a qualche intervento produttivo. Infatti, proprio a conferma di quanto detto e della situazione esistente, a confine con l'area interessata dalla variante, il P.T.C.P. individua e delimita un sistema urbano definito "nucleo ed insediamento sparso" (art. 18) che, negli ultimi anni, è stato interessato da fenomeni di saturazione edilizia e di trasformazione funzionale, di cui proprio l'area in esame rappresenterebbe un "completamento o potenziamento" di modeste dimensioni.

Con la variante normativa del P.T.C.P., è stato riformulato l'**art. 1 comma 1** per cui si è stabilito che "Compito fondamentale del P.T.C.P. è l'orientamento dei diversi soggetti, pubblici e privati, nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, ... in vista del raggiungimento di alcune finalità generali:

- lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio;
- la tutela dell'ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità;
- il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo;"

Inoltre, è stato inserito l'**art. art. 18 bis** "Qualità Ambientale e paesaggistica del sistema insediativo" che stabilisce, al **comma 1**: "In tutti i sistemi insediativi va perseguita la qualità ambientale e la qualità paesaggistica. Vanno nel contempo perseguite la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti ed il contenimento del consumo del suolo agricolo."

Il nuovo **comma 2.ter dell'art. 17** stabilisce che: "Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" sono da considerarsi "interventi a consumo di suolo" e devono prevedere misure di compensazione ambientale preventiva secondo valori e parametri che lo stesso strumento urbanistico comunale è tenuto a fissare con riferimento ai contenuti dell'Allegato 4 che accompagna queste NTA, e che saranno specificamente oggetto della valutazione provinciale di compatibilità."

ANNOTAZIONI E RILIEVI

La variante urbanistica, essendo presentata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, ha bisogno della preliminare e vincolante verifica della inesistenza/insufficienza di aree nel territorio comunale che permettano lo stesso tipo di insediamento. Tale verifica è stata effettuata dal Comune che ha comunicato, dietro specifica richiesta del Servizio Urbanistico Provinciale, che "il vigente strumento urbanistico del Comune di Sant'Omero non ha previsto zone atte alla realizzazione delle strutture inerenti l'oggetto". Inoltre, il Comune di Sant'Omero non ha provveduto a individuare, sul proprio territorio, quanto indicato dall'art. 37 comma 4 della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012, che prevede: "Le case funerarie... Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.". Per quanto sopra, si prende atto di quanto affermato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Omero nella nota di integrazione inviata a questo Ente per cui si ritiene verificato il requisito dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 circa

l'inesistenza/insufficienza di aree nel territorio comunale in grado di accogliere il tipo di intervento richiesto.

Relativamente alla presenza di alcune aree limitrofe a quella di variante che, da cartografia di P.R.G. vigente (ma anche da quella allegata nella integrazione documentale), sembrano avere destinazione quali zona F4 *"Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi"* (art. 73 delle N.T.A.) per effetto di una variante approvata con D.C.C. n° 13/2002 di cui però non si conoscono i contenuti né le determinazioni e che il Comune non ha esplicitato nella nominata nota del 10/07/2020, si recepisce quanto affermato dallo stesso Comune nella citata nota: *"nel vigente P.R.G. non sono state riscontrate zone aventi destinazione urbanistica F4 "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" ubicate a distanza pari o inferiore a 50 metri dall'area oggetto di variante"*. Tuttavia, vista l'apparente contraddizione tra quanto sostenuto e quanto riportato nella cartografia allegata, si ribadisce la necessità del rispetto della distanza minima di m. 50 stabilita con il regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018 (applicativo della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012) perché in tale fascia non è possibile insediare funzioni che lo stesso regolamento definisce *"ad alta densità di accesso al pubblico"*, tra le altre, giardini pubblici aperti al pubblico; parchi pubblici; impianti scoperti e coperti per la pratica sportiva; bar, ristoranti, birrerie, alberghi, hotel, pensioni e locande. Si chiede al Comune, in sede di definitiva approvazione della variante, di verificare attentamente la situazione urbanistica sopra riportata (vigenza della destinazione di zona F4 nell'area limitrofa) e, sempre in sede di definitiva approvazione della variante, di graficizzare la fascia di rispetto che scaturisce dalla variante stessa definendone, nelle N.T.A. del P.R.G., i divieti relativi a destinazioni d'uso e destinazioni urbanistiche. Qualora il Comune, da questa ulteriore verifica, dovesse giungere alla conclusione che la destinazione urbanistica dell'area limitrofa sia proprio zona F4, la presente variante non può essere approvata per contrasto con la normativa regionale di riferimento più volte citata.

Per quanto riguarda la trasformazione urbanistica di un'area classificata dal P.R.G. dai riconosciuti valori ambientali, naturali e percettivi del paesaggio, si rileva quando dichiarato dal Comune nella nota del 10/07/2020 e, in particolare, che:

- si ritiene opportuna ed idonea la trasformazione urbanistica dell'area che, pur avendo attualmente la destinazione agricola, ha di fatto perso il suo originario valore ambientale essendo l'unico lotto rimasto ineditato in un ambito già del tutto insediato. Che oggi, a vent'anni dall'approvazione del P.R.G. è venuto meno il suddetto valore ambientale in quanto l'area è stata di fatto già oggetto di trasformazione urbanistica per le modifiche intervenute con l'adattamento della stessa alla funzione decennale praticata di esercizio commerciale (rivendita di automezzi) che hanno modificato la morfologia dell'intero terreno trasformandolo in un piazzale imbrecciato con la presenza di recinzioni stabili, linee fognanti ed allacci alle pubbliche utenze;

Come sostenuto dal Comune di Sant'Omero, nella situazione attuale la scelta, a suo tempo compiuta dallo strumento urbanistico comunale (salvaguardare dall'edificazione la parte di territorio che va dal tracciato della S.S. 259 fino al torrente Vibrata perché pregiata dal punto di vista agricolo), almeno per la parte confinante con il tracciato della S.S. 259, è superata dalle trasformazioni nel tempo subite dai suoli mentre è assolutamente da conservare nella parte retrostante fino al torrente Vibrata dove, invece, il pregio agricolo è tuttora esistente e meritevole di salvaguardia. Inoltre, l'area oggetto di trasformazione ha una dimensione ridotta e, come detto in precedenza, la sua collocazione (a confine con l'area già destinata a funzioni insediative sia dal P.R.G. che dal P.T.C.P.) non va a compromettere la salvaguardia del sistema agricolo. Per quanto sopra, si ritiene che la variante si configuri quale *"completamento e potenziamento di nuclei esistenti"* reso ammissibile dalla normativa del P.T.C.P.

Relativamente alla previsione delle misure di compensazione ambientale necessarie ai sensi dell'art. 17 comma 2ter delle N.T.A. del P.T.C.P., si ritiene la *"messa a dimora di piante e siepi ornamentali da piantumare sull'area pubblica sita in Via Torquato Tasso"* utile ma non dimensionalmente adeguata alla variante. Per tale ragione, si prescrive di individuare l'area retrostante il parcheggio, di proprietà della Ditta, quale area permeabile e adibita a piantumazione di alto fusto, in aggiunta a quelle già individuate nel progetto presentato. Tali aree non potranno essere modificate negli usi.

Per quanto sopra, si ritiene che la variante proposta per la realizzazione di una casa funeraria, ex art. 8 D.P.R. 160/2010, possa essere ritenuta **compatibile con le previsioni insediative e normative del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**, in quanto costituisce limitato completamento di un nucleo esistente (nucleo ed insediamento sparso), con le seguenti prescrizioni alle quali il Comune dovrà uniformarsi:

- il Comune, in sede di definitiva approvazione della variante, dovrà verificare attentamente la situazione urbanistica sopra riportata (vigenza della destinazione di zona F4 nell'area limitrofa) e, sempre in sede di definitiva approvazione della variante, graficizzare la fascia di rispetto di m. 50,00 che scaturi-

sce dalla variante stessa definendone, nelle N.T.A. del P.R.G., i divieti relativi a destinazioni d'uso e destinazioni urbanistiche, ai sensi della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012 e successivo Regolamento applicativo, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018. Qualora il Comune, da questa ulteriore verifica, dovesse giungere alla conclusione che la destinazione urbanistica dell'area limitrofa sia proprio zona F4, la presente variante non può essere approvata per contrasto con la normativa regionale di riferimento più volte citata;

- per quanto riguarda le misure di compensazione, si prescrive di individuare l'area retrostante il parcheggio, di proprietà della Ditta, quale area permeabile e adibita a piantumazione di alto fusto, in aggiunta a quelle già individuate nel progetto presentato. Tali aree non potranno essere modificate negli usi. Inoltre, vanno meglio definite e concordate le modalità di messa a dimora delle piante ornamentali, dimensione ed età delle stesse, garanzie di attecchimento, ecc., tramite apposito disciplinare;

- si precisa che, ai sensi del D.P.R. 160/2010 nonché ai sensi del Regolamento applicativo, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018 che dispone "La destinazione d'uso deve essere specifica", la presente variante modifica la destinazione urbanistica dell'area interessata unicamente per accogliere lo specifico progetto presentato e la specifica funzione di "casa funeraria". Ogni altra funzione non è ammissibile.

L'ISTRUTTORE TECNICO

Arch. Raffaele Di Marcello

Firmato digitalmente da

RAFFAELE DI MARCELLO

CN = RAFFAELE DI MARCELLO
SerialNumber = TINIT-DMRRFL67D20L103O
C = IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuliano Di Flavio

Firmato digitalmente da

GIULIANO DI FLAVIO

CN = DI FLAVIO GIULIANO
SerialNumber = TINIT-DFLGLN66C12F870Z
C = IT

Area 4

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1052 DEL
21/07/2020**

Proposta di determina Nr. 1190 del 21/07/2020

OGGETTO: SETTORE 4.4 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI - COMUNE DI SANT'OMERO - COSTRUZIONE DI CASA FUNERARIA IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. DITTA: VENTURINI SIMONE. DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;

- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

DATO ATTO del Decreto Presidenziale n. 9 del 28/04/2020 con il quale è stato conferito, allo scrivente dirigente, l'incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 4 "Area Tecnica – Edilizia – SUA – Appalti - Urbanistica" e, per l'effetto, la responsabilità gestionale dei settori e servizi tutti ivi indicati, nel cui ambito sono ricomprese anche le competenze del servizio in oggetto;

VISTA la nota inviata via mail dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Omero, acquisita al protocollo provinciale al n. 6214 in data 05/03/2020, a cui ha fatto seguito la richiesta di integrazione documentale di questo Ente (prot. n° 7705 del 31/03/2020) e poi la successiva risposta del Comune di Sant'Omero con invio dei documenti richiesti pervenuta al protocollo provinciale al n° 14430 del 10/07/2020;

VISTA la relazione d'ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 14784 del 17/07/2020, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che la richiesta della ditta "Onoranze funebri Simone" riguarda la possibilità di insediare una casa funeraria in via Metella Nuova a Sant'Omero Bivio lungo la S.S. 259. Nella richiesta formulata dalla Ditta al Comune di individuazione di area per edificazione casa funeraria, la stessa afferma che ciò si rende necessario *"non essendo stata individuata dallo strumento urbanistico vigente in codesto spett.le Comune alcuna area adatta allo svolgimento della suindicata attività"*. L'area designata all'insediamento ha una superficie di mq. 2.310 sulla quale verrà edificato un fabbricato adibito a casa funeraria con relativi servizi, il cui accesso avviene direttamente dalla S.S. 259. Come dichiarato nella "Relazione tecnica" e riportato graficamente nella Tav. 1 "Planimetrie" allegati al

progetto, il nuovo edificio è posto ad una distanza superiore ai prescritti m. 50 da strutture sanitarie pubblico/private, da strutture socio-sanitarie, da cimiteri e crematori e da altre strutture di vita collettiva ad alta densità di pubblico. L'edificio sarà realizzato con due piani fuori terra; al pian terreno ci saranno due locali per l'esposizione del defunto e relativi spazi di attesa e servizi, mentre al piano primo troveranno localizzazione una ampia sala per il commiato, una sala di esposizione delle bare e un ufficio amministrativo, oltre a servizi. Gli spazi esterni sono adibiti alla sosta degli autoveicoli, alla circolazione dei mezzi e a spazi verdi;

RICHIAMATA la nota comunale prot. n° 14430 del 10/07/2020 con la quale si è data risposta alla richiesta di integrazioni della Provincia, comunicando che, dopo aver eseguito le opportune ricognizioni, è stato verificato quanto segue:

a) il vigente strumento urbanistico del Comune di Sant'Omero non ha previsto zone atte alla realizzazione delle strutture inerenti l'oggetto;

b) nel vigente P.R.G. non sono state riscontrate zone aventi destinazione urbanistica F4 "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" ubicate a distanza pari o inferiore a 50 metri dall'area oggetto di variante così come previsto dal regolamento di cui alla delibera della Giunta Regionale n.310 del 18/05/2018 (applicativo della L.R. n.41 del 10.08.2018) - all'uopo si allega stralcio del P.R.G. vigente;

c) ritiene opportuno ed idonea la trasformazione urbanistica dell'area che, pur avendo attualmente la destinazione agricola, ha di fatto perso il suo originario valore ambientale essendo l'unico lotto rimasto inedito in un ambito già del tutto insediato. Che oggi, a vent'anni dall'approvazione del P.R.G. è venuto meno il suddetto valore ambientale in quanto l'area è stata di fatto già oggetto di trasformazione urbanistica per le modifiche intervenute con l'adattamento della stessa alla funzione decennale praticata di esercizio commerciale (rivendita di automezzi) che hanno modificato la morfologia dell'intero terreno trasformandolo in un piazzale imbrecciato con la presenza di recinzioni stabili, linee fognanti ed allacci alle pubbliche utenze.

La trasformazione dell'area, da agricola a servizi, sarà compensata con la messa a dimora di piante e siepi ornamentali da piantumare sull'area pubblica sita in Via Torquato Tasso ove sono attualmente ubicati la sede dell'Unione dei Comuni e la Casa di Riposo.

VERIFICATO che, in rapporto alle previsioni insediative e normative del P.T.C.P., l'area di variante è classificata quale "agricola di rilevante interesse economico" (art. 24 comma 7 delle N.T.A.) "in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale." Per tali aree agricole, la normativa del P.T.C.P. chiarisce che la perimetrazione, riportata sulla cartografia del P.T.C.P., è da intendersi indicativa e non prescrittiva. Inoltre, sempre la citata normativa del piano provinciale stabilisce che: "Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti".

VERIFICATO, inoltre, che l'ambito urbano in cui si inserisce la variante è ampiamente urbanizzato ed infrastrutturato e fa parte del sistema insediativo del Bivio di Sant'Omero, in cui sono da tempo presenti alcune dinamiche di trasformazione edilizia a carattere residenziale e commerciale, miste a qualche intervento produttivo. Infatti, proprio a conferma di quanto detto e della situazione esistente, a confine con l'area interessata dalla variante, il P.T.C.P. individua e delimita un sistema urbano definito "nucleo ed insediamento sparso" (art. 18) che, negli ultimi anni, è stato interessato da fenomeni di saturazione edilizia e di trasformazione funzionale, di cui proprio l'area in esame rappresenterebbe un "completamento o potenziamento" di modeste dimensioni;

CONSIDERATO, ancora, che con la variante normativa del P.T.C.P., è stato riformulato l'art. 1 comma 1 per cui si è stabilito che *"Compito fondamentale del P.T.C.P. è l'orientamento dei diversi soggetti, pubblici e privati, nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, ... in vista del raggiungimento di alcune finalità generali:*

- *lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio;*
- *la tutela dell'ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità;*
- *il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo;"*

Inoltre, è stato inserito l'art. art. 18 bis "Qualità Ambientale e paesaggistica del sistema insediativo" che stabilisce, al comma 1: *"In tutti i sistemi insediativi va perseguita la qualità ambientale e la qualità paesaggistica. Vanno nel contempo perseguite la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti ed il contenimento del consumo del suolo agricolo."*

Il nuovo comma 2.ter dell'art. 17 stabilisce che: *"Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" sono da considerarsi "interventi a consumo di suolo" e devono prevedere misure di compensazione ambientale preventiva secondo valori e parametri che lo stesso strumento urbanistico comunale è tenuto a fissare con riferimento ai contenuti dell'Allegato 4 che accompagna queste NTA, e che saranno specificamente oggetto della valutazione provinciale di compatibilità."*

DATO ATTO, in accordo a quanto riportato nella Relazione d'Ufficio sopra citata, che:

- la verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 è stata effettuata dal Comune che ha comunicato, dietro specifica richiesta del Servizio Urbanistico Provinciale, che *"il vigente strumento urbanistico del Comune di Sant'Omero non ha previsto zone atte alla realizzazione delle strutture inerenti l'oggetto"*. Inoltre, il Comune di Sant'Omero non ha provveduto a individuare, sul proprio territorio, quanto indicato dall'art. 37 comma 4 della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012, che prevede: *"Le case funerarie... Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali."*. Per quanto sopra, si prende atto di quanto affermato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Omero nella nota di integrazione inviata a questo Ente per cui si ritiene verificato il requisito dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 circa l'inesistenza/insufficienza di aree nel territorio comunale in grado di accogliere il tipo di intervento richiesto;

- relativamente alla presenza di alcune aree limitrofe a quella di variante che, da cartografia di P.R.G. vigente (ma anche da quella allegata nella integrazione documentale), sembrano avere destinazione quali zone F4 *"Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi"* (art. 73 delle N.T.A.) per effetto di una variante approvata con D.C.C. n° 13/2002 di cui però non si conoscono i contenuti né le determinazioni e che il Comune non ha esplicitato nella nominata nota del 10/07/2020, si recepisce quanto affermato dallo stesso Comune nella citata nota: *"nel vigente P.R.G. non sono state riscontrate zone aventi destinazione urbanistica F4 "Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi" ubicate a distanza pari o inferiore a 50 metri dall'area oggetto di variante"*. Tuttavia, vista l'apparente contraddizione tra quanto sostenuto e quanto riportato nella cartografia allegata, si ribadisce la necessità del rispetto della distanza minima di m. 50 stabilita con il regolamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018 (applicativo della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012) perché in tale fascia non è possibile insediare funzioni che lo stesso regolamento definisce "ad alta densità di accesso al pubblico". Si chiede al Comune, in sede di definitiva approvazione della variante, di verificare attentamente la situazione urbanistica sopra riportata (vigenza della destinazione di zona F4 nell'area limitrofa) e, sempre in sede di definitiva approvazione della variante, di graficizzare la fascia di rispetto che scaturisce dalla variante stessa definendone, nelle N.T.A. del P.R.G., i divieti relativi a destinazioni d'uso e destinazioni urbanistiche. Qualora il Comune, da questa ulteriore verifica, dovesse giungere alla conclusione che la destinazione urbanistica dell'area limitrofa sia proprio zona F4, la presente variante non può essere approvata per contrasto con la normativa regionale di riferimento più volte citata;

- per quanto riguarda la trasformazione urbanistica di un'area classificata dal P.R.G. dai riconosciuti valori ambientali, naturali e percettivi del paesaggio, si rileva quando dichiarato dal Comune nella nota del 10/07/2020. Come sostenuto dal Comune di Sant'Omero, nella situazione

attuale la scelta, a suo tempo compiuta dallo strumento urbanistico comunale (salvaguardare dall'edificazione la parte di territorio che va dal tracciato della S.S. 259 fino al torrente Vibrata perché pregiata dal punto di vista agricolo), almeno per la parte confinante con il tracciato della S.S. 259, è superata dalle trasformazioni nel tempo subite dai suoli mentre è assolutamente da conservare nella parte retrostante fino al torrente Vibrata dove, invece, il pregio agricolo è tuttora esistente e meritevole di salvaguardia. Inoltre, l'area oggetto di trasformazione ha una dimensione ridotta e, come detto in precedenza, la sua collocazione (a confine con l'area già destinata a funzioni insediative sia dal P.R.G. che dal P.T.C.P.) non va a compromettere la salvaguardia del sistema agricolo. Per quanto sopra, si ritiene che la variante si configuri quale *"completamento e potenziamento di nuclei esistenti"* reso ammissibile dalla normativa del P.T.C.P.;

- relativamente alla previsione delle misure di compensazione ambientale necessarie ai sensi dell'art. 17 comma 2ter delle N.T.A. del P.T.C.P., si ritiene la *"messa a dimora di piante e siepi ornamentali da piantumare sull'area pubblica sita in Via Torquato Tasso"* utile ma non dimensionalmente adeguata alla variante. Per tale ragione, si prescrive di individuare l'area retrostante il parcheggio, di proprietà della Ditta, quale area permeabile e adibita a piantumazione di alto fusto, in aggiunta a quelle già individuate nel progetto presentato. Tali aree non potranno essere modificate negli usi;

CONSIDERATO che la più volte citata Relazione d'Ufficio ha ritenuto la variante, proposta per la realizzazione di una casa funeraria, ex art. 8 D.P.R. 160/2010, compatibile con le previsioni insediative e normative del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, in quanto costituisce limitato completamento di un nucleo esistente (nucleo ed insediamento sparso), con alcune prescrizioni;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L.R. 12/04/1983, n. 18 nel testo vigente;
- il D.P.R. 160/2010 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 15 del 16/06/2020 dall'oggetto: documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022;
- la Delibera di Consiglio n. 16 del 16/06/2020 dall'oggetto: approvazione definitiva del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL;
- la Delibera di Consiglio n. 27 del 01/08/2019 dall'oggetto: salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019-2021 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e variazione delle dotazioni di cassa (art. 175, comma 5-BIS, T.U.E.L) del bilancio di previsione 2019-2021;
- la delibera del rendiconto 2018 approvata con la Delibera di Consiglio n. 49 del 18/12/2019 dall'oggetto: AREA 2 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N.267/000;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

DARE ATTO E RITENERSI, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 14784 del 17/07/2020, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che sulla variante relativa alla costruzione di casa funeraria in variante al P.R.G. vada espresso il parere di compatibilità con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. per tutte quante le motivazioni e considerazioni svolte in premessa ed in quanto la stessa costituisce limitato completamento del nucleo esistente (nucleo ed insediamento sparso, riconosciuto dallo strumento provinciale) limitrofo all'area di intervento, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 delle N.T.A. del P.T.C.P. che ammette tale possibilità;

PRESCRIVERE, al Comune di Sant'Omero, quanto di seguito:

- il Comune, in sede di definitiva approvazione della variante, dovrà verificare attentamente la situazione urbanistica (vigenza della destinazione di zona F4 nell'area limitrofa) e, sempre in sede di definitiva approvazione della variante, graficizzare la fascia di rispetto di m. 50,00 che scaturisce dalla variante stessa definendone, nelle N.T.A. del P.R.G., i divieti relativi a destinazioni d'uso e destinazioni urbanistiche, ai sensi della Legge Regionale n. 41 del 10 agosto 2012 e successivo Regolamento applicativo, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018. Qualora il Comune, da questa ulteriore verifica, dovesse giungere alla conclusione che la destinazione urbanistica dell'area limitrofa sia proprio zona F4, la presente variante non può essere approvata per contrasto con la normativa regionale di riferimento più volte citata;
- per quanto riguarda le misure di compensazione, si prescrive di individuare l'area retrostante il parcheggio, di proprietà della Ditta, quale area permeabile e adibita a piantumazione di alto fusto, in aggiunta a quelle già individuate nel progetto presentato. Tali aree non potranno essere modificate negli usi. Inoltre, vanno meglio definite e concordate le

modalità di messa a dimora delle piante ornamentali, dimensione ed età delle stesse, garanzie di attecchimento, ecc., tramite apposito disciplinare;

- si precisa che, ai sensi del D.P.R. 160/2010 nonché ai sensi del Regolamento applicativo, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 310 del 18/05/2018 che dispone "*La destinazione d'uso deve essere specifica*", la presente variante modifica la destinazione urbanistica dell'area interessata unicamente per accogliere lo specifico progetto presentato e la specifica funzione di "casa funeraria". Ogni altra funzione non è ammissibile.

INVITARE, il Comune di Sant'Omero, ad inviare a questo Ente la documentazione amministrativa e tecnica allegata alla definitiva approvazione della variante urbanistica.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

DIRIGENTE DELL'AREA 3
Crescia Danilo